

Sul presupposto del *"contenimento dell'epidemia da COVID-19"*, molti Uffici Giudiziari hanno sottoscritto Protocolli d'Intesa con i quali sono state dettate le linee guida per la richiesta ed il rilascio delle copie esecutive tramite modalità telematiche.

Le prassi che ormai dilagano con la sottoscrizione di singoli protocolli d'intesa non tengono conto delle disposizioni normative e delle direttive Ministeriali espresse in materia, ma si appellano alla sola nota ministeriale del 13 ottobre 2020.

Volendo trascurare le inderogabili norme processuali e tributarie, certamente conosciute da chi legge, per una esatta comprensione della materia ci sembra utile segnalare l'alterazione di poteri che si attribuisce il dirigente delle cancellerie nell'individuazione della copia *"telematica"* certificata ai fini della spedizione in forma esecutiva, in sostituzione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui l'art. 16 bis del DL 18/10/2012, n. 179, rimanda, prevedendo che l'individuazione della copia avvenga ***"esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia."***

Nel costante tentativo di prevenire surrettizie, diverse, soluzioni, in più occasioni i competenti Uffici ministeriali hanno attestata l'inderogabilità del sistema prescritto dagli artt. 475 c.p.c. e 153 disp.att. c.p.c. riaffermando sempre che la spedizione in forma esecutiva consiste nell'attività materiale, riservata per legge al cancelliere, di intestazione *"Repubblica Italiana – In nome della legge"* e nell'apposizione della formula esecutiva con l'indicazione della persona a richiesta della quale la copia è spedita, all'esito di un controllo sulla perfezione formale del titolo" che tale attività ha la funzione di ***contraddistinguere la copia idonea a dar luogo all'azione esecutiva*** (da tutte le altre copie autentiche destinate ad ogni altro uso) ***esclusivamente ad opera del cancelliere che, come tale, ne assicura l'applicazione della disposizione fiscale di cui all'art. 268 del DPR n. 115 del 2002.***

Da ultimo e con nota estemporanea rispetto al consolidato quadro normativo e regolamentare che si va a riferire, il Ministero D.O.G- Ufficio IV – Direzione Generale del Personale e della Formazione con una nota del 13 ottobre 2020 pos. IV-DOG/03-1/2020/CA in risposta al quesito posto dal dirigente Unep di Milano, destinatario a sua volta di una proposta di protocollo, ha sottolineato che: *" Per quanto concerne la disciplina della spedizione in forma esecutiva di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, l'art. 476 c.p.c. dispone al primo comma che " non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte" e al secondo comma che le "ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato ". La norma innanzi richiamata esplicita il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva al fine di assicurare che non siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona, fatta*

eccezione per il caso in cui ricorra un "giusto motivo", come nell'ipotesi di perdita non imputabile, vale a dire sottrazione, smarrimento o distruzione.

Con la formazione del fascicolo informatico, l'avvocato della parte interessata, ai sensi della normativa vigente, è nelle condizioni di attestare che la copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria (sentenza, decreto ingiuntivo o altro) emesso e spedito in forma esecutiva telematicamente nell'ambito del procedimento contrassegnato dal relativo numero di registro generale (RG N) conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. In collegamento a tale attività posta in essere, si ritiene che il predetto legale nel caso in cui voglia azionare il titolo esecutivo presso l'Ufficio NEP, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 476 c.p.c., **sia tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità che quella presentata all'UNEP è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare**".

Allo stato, la ratio di una simile risoluzione trova fondamento nell'impossibilità per l'Ufficio NEP di verificare in alcun modo che il titolo esecutivo formato telematicamente sia stato già azionato dal legale in altro Ufficio NEP..."

La citata nota, come già segnalato, contrasta con le disposizioni normative e regolamentari in materia.

Infatti, considerato che la spedizione in formula esecutiva di un provvedimento giudiziario garantisce la **certezza e l'unicità del titolo esecutivo azionato e legittima l'azione esecutiva**, con la nota in esame, che avalla la formula esecutiva telematica, viene meno l'unicità e la certezza del titolo esecutivo.

Tali prerogative sono di contro, parametri accertati e imposti dalle puntuali e cogenti previsioni regolamentari che non possono essere disattese da privatistici accordi o protocolli. Infatti il DAG – Direzione Generale della Giustizia Civile - con la circolare del 23 ottobre 2015 avente ad oggetto - adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico, nel dettare un indirizzo uniforme per tutti gli Uffici Giudiziari relativamente "al rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore" al paragrafo 17, oltre a confermare l'orientamento già espresso nelle precedenti circolari del 27.06.2014 e del 28.10.2014, avvertiva, come il rilascio della formula esecutiva, dall'estrazione della copia analogica dal fascicolo informatico all'apposizione del "Comandiamo", debba svolgersi nell'esclusivo ambito della cancelleria, secondo la tradizionale modalità cartacea, in quanto l'attività del cancelliere ricavata dagli art. 475 e 153 disp.att. c.p.c., "non è stata interessata da alcuna modifica".

Nello specifico la citata circolare precisa che *"...Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che "le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia".*

Detto orientamento è stato confermato dall'Ufficio Legislativo anche nel successivo parere n. 1116.U del 3.02.2015 integralmente riportato nella risposta a quesito del DAG –Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio I- del 24.07.2018 prot. 0149064.U.

L'Ufficio Legislativo ha evidenziato che *"...la spedizione in forma esecutiva consiste, a norma del sopra richiamato art. 475 c.p.c. e dell'art. 153 disp. Att. C.p.c. nell'attività materiale, riservata per legge al cancelliere, di intestazione <<Repubblica Italiana –In nome della legge>> e nell'apposizione della formula esecutiva con l'indicazione della persona a richiesta della quale la copia è spedita, all'esito di un controllo sulla perfezione formale del titolo..."*, che, *"a norma dell'art. 153 disp. Att. c.p.c. la spedizione ha luogo con il rilascio da parte del cancelliere di una copia autentica del titolo esecutivo che rappresenta l'originale "della spedizione", cioè l'originale del documento nell'assunta forma esecutiva, che si rende necessaria quando il titolo esecutivo non esiste e circola in un unico originale; che, di conseguenza, "l'attività di apposizione della formula esecutiva comporta, di per sé, il rilascio di una nuova e autonoma copia autentica (l'originale "della spedizione"), che è quella, diversa da tutte le altre idonea a fondare l'azione esecutiva" e per tale motivo, "l'apposizione della formula è attività intrinsecamente connessa con quella di certificazione dell'esistenza del titolo esecutivo (spedizione), che dà luogo al rilascio, esclusivamente ad opera del cancelliere, di un'autonoma copia autentica dello stesso (per uso esecutivo) che, come tale, integra il presupposto per l'applicazione della disposizione fiscale di cui all'art. 268 del D.P.R. n. 115 del 2002"*.

Su tale scia anche la Corte d'Appello di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati hanno sottoscritto in data 01 dicembre 2020 un Protocollo di Intesa *"...per l'Individuazione delle modalità di richiesta e Rilascio dei Titoli Esecutivi"*.

Un'ultima notazione, tra tante che per dovere di sintesi si tralasciano, va fatta, sulla facoltà, rimessa all'Avvocato, munito di titolo esecutivo e delle copie conformi sopra formati... *"di utilizzare gli atti [...] per fini di notificazione ai sensi della legge 53/94" (?)*.

La perplessità sussiste, certamente per inadeguatezza di chi scrive, nella difficoltà di comprendere a quali atti possa riferirsi la notificazione di titolo esecutivo già spedito in forma esecutiva che non siano rimessi alla competenza esclusiva dell'organo di esecuzione (Ufficiale Giudiziario)!

In sintesi, detto Protocollo, oltre ad essere in contrasto con legge e disposizioni Ministeriali già richiamate è stato sottoscritto senza l'intervento e la sottoscrizione dell'UNEP della Corte di Appello di Roma e il mancato coinvolgimento nel protocollo, cosa ancor più preoccupante, viste le competenze che la legge prevede in materia di esecuzione, del Presidente del Tribunale di Roma.